



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO MODALITA' DI ACCESSO AGLI
INTERVENTI PREVISTI PER IL CONTRASTO AL
DISAGIO ABITATIVO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 30.06.2015

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua quelle situazioni di emergenza abitativa per le quali vengono avviate le procedure di sostegno e determina le categorie di soggetti che ne possono beneficiare. Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto RMH 4 pertanto la gestione dell'intervento avviene tra i Comuni interessati e l'Ufficio di Piano.

Art. 2 - Finalità del servizio

Il presente Regolamento nel fare fronte alla casistica delle situazioni indicate di seguito, persegue i principi di: pari opportunità, omogeneizzazione degli interventi a livello distrettuale, razionalizzazione delle risorse economiche. Gli interventi sono tutti orientati al sostegno momentaneo e all'accompagnamento verso l'affrancamento dai servizi e l'autonomia e presentano quindi il carattere della temporaneità. L'intervento socio-assistenziale di cui al presente Regolamento è finalizzato al sostegno del nucleo familiare per il superamento dell'emergenza abitativa.

Per emergenza abitativa si intendono tutte quelle situazioni che vedono coinvolte persone singole e/o nuclei familiari nella perdita dell'alloggio, a seguito di sfratto, abbandono volontario dell'alloggio per impossibilità al pagamento del canone di locazione, disgregazione dei nuclei familiari, laddove le condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare impediscano allo stesso di farsi carico della risoluzione in maniera autonoma e dove esista pregiudizio per la salute ed il benessere.

Per "nuclei familiari" si intendono sia i nuclei composti da più persone, sia le persone singole; i vincoli che legano le persone vittime della situazione di emergenza abitativa possono essere di natura diversa, ma comunque affettivi, di relazione stabile.

Art. 3 Obiettivi

Il servizio di sostegno alloggiativo ha lo scopo di assistere economicamente le famiglie ed i soggetti sfrattati e/o senza alloggio, colpiti da calamità naturali o da eventi di straordinaria emergenza. Tale servizio ha anche la finalità di assistere economicamente le famiglie che, pur avendo reperito un alloggio in affitto, non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone per sopraggiunte difficoltà di natura economico-sociale. Lo scopo principale è quello di aiutare le famiglie ed i soggetti a superare particolari momenti di difficoltà e di rendere gli stessi autonomi rispetto ai bisogni abitativi.

Art. 4 Requisiti soggettivi

Possono accedere alle forme di sostegno previste per l'emergenza abitativa, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Il richiedente deve essere residente anagraficamente, da almeno 1 anno, in uno dei 2

Comuni afferenti il Distretto RMH4;

b) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3) o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.).

c) Nessun componente del nucleo richiedente deve aver usufruito, nei 12 mesi precedenti alla richiesta, di sostegno per l'emergenza abitativa, né dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa) né di un contributo per l'affitto in alloggio privato;

d) Nessun componente del nucleo richiedente deve aver mai rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP; sono fatti salvi i casi di rinuncia fatta da coloro che devono uscire da alloggio ERP a seguito di separazione coniugale;

e) Nessun componente del nucleo richiedente deve essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

f) Nessun componente del nucleo richiedente deve essere stato sfrattato da alloggio ERP. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere tali requisiti ad eccezione di quello di cui alla lett. a), da che deve essere posseduto dal solo richiedente.

Art. 5 Requisiti reddituali

Il reddito è determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e ss.rnm.ii. e deve riferirsi all'anno precedente la richiesta di sostegno per l'emergenza; qualora non sia possibile fare riferimento ai redditi dell'anno precedente, in quanto la richiesta è inoltrata in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, dovrà essere presentato l'ultimo reddito disponibile.

U requisito reddituale per poter accedere al sostegno per l'emergenza abitativa è: attestazione

ISEE non superiore al valore di due pensioni minime INPS.

Art. 6 Requisiti oggettivi

Possono usufruire del sostegno per l'emergenza abitativa i nuclei che hanno i requisiti previsti dall'art. 4 e dall'art. 5 e che dimostrino il possesso:

a. Titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata, regolarmente registrato, riferito ad unità immobiliare ad uso abitativo, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

b. Residenza effettiva nell'alloggio interessato;

- c. Richiedente privo di alloggio;
- d. Richiedenti soggetti a procedura esecutiva di sfratto o ad altra procedura esecutiva per il rilascio dell'abitazione;
- e. Richiedenti soggetti a decreto di trasferimento o ad ordine giudiziale di liberazione de))'alloggio;
- f. Richiedente con alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie;
- g. Richiedente che è in emergenza abitativa a seguito di separazione coniugale;
- h. Richiedente che è in emergenza abitativa a seguito di cessazione del contratto di comodato;
- i. Richiedente che versa in gravi ed accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari (per es: licenziamento, mancato rinnovo contratto di lavoro, cessazione di attività libero professionali o di impresa, malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare, modificazione del nucleo familiare ecc...che detemlinino la riduzione e/o la perdita di fonte di reddito).

Art. 7 Soggetti esclusi dal contributo

Sono esclusi dal contributo coloro che:

1. Non sono residenti unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, in uno dei .2 Comuni afferenti ilDistretto a almeno 1 anno, alla data di pubblicazione del bando;
2. Non sono titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Occupino alloggi di edilizia residenziale pubblica;
4. Sono titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso di un'abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
5. Usufuiscono di altre agevolazioni analoghe relative al sostegno alla locazione;
6. Sono titolari di un contratto di locazione per un immobile il cui uso non è abitativo;
7. Occupino un immobile rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
8. Non presentano la documentazione necessaria richiesta al fine della concessione del contributo.

Si specifica altresì che? nel caso in cui il fondo regionale fosse integrato con altre risorse e si volesse

scorrere la graduatoria dei beneficiari, in qualsiasi momento, il nucleo familiare beneficiario perderà

il diritto al contributo in caso di sopravvenuto superamento della soglia di reddito prevista per un importo superiore al 10% della soglia stessa.

Art. 8 Esclusioni ed incompatibilità

Sono esclusi dall'accesso al contributo oggetto del presente Regolamento gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o coloro per i quali sia in corso di assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica o coloro per i quali sia concessa l'integrazione di cui all'art. 11 della

L. n. 431/98. La relativa concessione non pregiudica, comunque, la possibilità di optare, se più favorevole, o di ottenere, nei successivi anni, il contributo integrativo di cui all'art. 11 della Legge

n. 431/98, previa rinuncia al sostegno alloggiativo di cui al presente Regolamento.

Art. 9 Attribuzione punteggi

Le domande di sostegno per l'emergenza abitativa, sono ammesse solo da parte dei nuclei che abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti. Le domande sono inserite in un'apposita graduatoria con attribuzione dei seguenti punteggi:

Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per le lettere a, b, c, tra loro alternative.

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

- a) Soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione;

- b) Nuclei familiari senza fonte di reddito. Per nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dalla unponibilità fiscale o meno della stessa;

- c) Ultrasessantacinquenni con riconoscimento di invalidità almeno al 66%;

d) Presenza di uno o più componenti disabili;

e) Famiglie monoparentali;

f) Numero dei componenti il nucleo familiare.

Se la parità permane la priorità verrà determinata in base all'ordine di presentazione della domande.

Art. 10 Valore del contributo

Il contributo massimo erogabile ammonta a:

€ 1.500,00 in presenza di nuclei familiari con figli minori;

- € 1.000,00 in presenza di nuclei familiari senza figli minori.

Art. 11 Presentazione delle istanze

Gli interessati devono fare richiesta di concessione del contributo alloggiativo presentando o inviando a mezzo Raccomandata NR al comune di residenza, l'istanza su apposito modulo corredata dei documenti e delle dichiarazioni dimostranti la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Art. 12 Validità della graduatoria

I contributi di cui al presente Regolamento sono erogati nei limiti delle dotazioni assegnate all'Ente capofila del Distrett dalla Regione, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione.

Art. 9 Controlli

Nel caso che per talune domande di intervento vi siano motivati sospetti di dichiarazioni non veritiere, in relazione a certe situazioni economico-sociali dei dichiaranti, verranno attivati controlli da effettuare a cura dell'ufficio Polizia Municipale. Le altre informazioni potranno essere ulteriormente verificate attraverso incroci con altri uffici pubblici (ufficio del registro, catasto, ufficio tributi del Comune, ufficio IVA, ufficio delle imposte dirette ecc.).

Art. 10 Disposizioni finali

L'Ufficio di Piano è incaricato dell'effettiva esecuzione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, quali l'emanazione del bando, la verifica della documentazione prodotta, l'elaborazione della graduatoria e la successiva erogazione del contributo.